



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 137 del 22-12-2017

ORIGINALE

Oggetto: VALORE AREE FABBRICABILI AL 1° GENNAIO 2018. INDICAZIONE VALORI MEDI ORDINARI ORIENTATIVI PER CATEGORIE DI AREE E PER ZONIZZAZIONE CON FINALITÀ DI ORIENTAMENTO AI CONTRIBUENTI E ALL'UFFICIO TRIBUTI

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13:30, in Albinea, nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Giberti Nico	Sindaco	P
Nasi Mauro	Vice Sindaco	P
Caprari Simone	Assessore	P
Rossi Mirella	Assessore	P
Ibattici Roberta	Assessore	P

Presenti n. 5

Assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 122 del 20/12/2016, avente ad oggetto: *“VALORE AREE FABBRICABILI AL 1^ GENNAIO 2017. INDICAZIONE VALORI MEDI ORDINARI ORIENTATIVI PER CATEGORIE DI AREE E PER ZONIZZAZIONE CON FINALITA' DI ORIENTAMENTO AI CONTRIBUENTI E ALL'UFFICIO TRIBUTI”*;

TENUTO CONTO che:

- la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha istituito la IUC, imposta unica comunale, che si basa su due presupposti impositivi: uno dato dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi dei commi 639 e 640 dell'articolo unico della predetta legge, la IUC si compone dell'IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale e di una componente relativa ai servizi che si articola nella TASI, tributo per i servizi indivisibili e nella TARI, tassa sui rifiuti;
- la componente patrimoniale è dovuta dal possessore di immobili, con l'esclusione delle abitazioni principali; il tributo per i servizi indivisibili, calcolato sul valore catastale, è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, mentre la tassa sui rifiuti, a carico dell'utilizzatore, è destinata a coprire i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed è calcolata sui metri quadrati del bene.

RILEVATO il perdurare della crisi economica in atto, che ha di fatto portato ad una quasi totale stagnazione del mercato immobiliare;

CONSIDERATA la natura prudentiale dei valori elaborati per l'anno 2017, che riflettono per difetto l'effettivo andamento del mercato, si ritiene di mantenere i medesimi anche per l'annualità 2018;

OSSERVATO che, come affermato dalla Corte di cassazione nella propria sentenza n. 21764 del 14.10.2009, la retroattività delle delibere comunali quali la presente non è un dato vincolante, ma serve soltanto per orientare l'amministrazione finanziaria, ed *“il contribuente che intende contrastare la valutazione operata ha l'onere di portare all'attenzione del giudice tributario elementi probatori idonei a dimostrarne l'inidoneità”*; in altre parole, *“in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dall'art. 59, comma primo, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l'altro, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, possono essere legittimamente utilizzate dal giudice al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dagli artt. 62-bis e 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, costituenti una diretta derivazione dei redditemetri o coefficienti di reddito e di ricavi, ed atteggiandosi come mera fonte di presunzione hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili a bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire i dati medi presuntivamente esatti.”*;

RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività, al fine di rendere tempestivamente ostensibili ai contribuenti le indicazioni dell'Amministrazione in materia;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il Responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile,

hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da nota allegata all'originale del presente atto;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare i valori medi ordinari orientativi delle aree edificabili all'1/1/2018 ai fini IUC, riportati nella relazione allegata al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di confermare la determinazione dei valori medi ordinari orientativi già elaborati ai fini ICI relativi agli anni dal 2008 al 2011 ed IMU dal 2012 al 2016, questi ultimi come ridotti per il 2017 relativamente alle aree di cui alle zone F1-G1-G2/attrezzature ad intervento diretto;
3. Di prendere atto che le sotto indicate riduzioni sono da applicare, qualora ne ricorrano i presupposti, ai valori medi indicativi riportati nelle tabelle esclusivamente nei casi in cui le caratteristiche sotto riportate pregiudichino l'edificabilità del lotto o ne alterino il valore venale, con la precisazione che la cumulabilità delle riduzioni non è automatica, né aritmetica, ma deve essere valutata caso per caso:
 - ampiezza = lotto < 600 mq = riduzione dal 10 al 20%
 - forma planimetrica = riduzione dal 20 al 30%
 - terreno gravato da diritti di passaggio a favore di altri (riduzione max 20%)
 - terreno non dotato di accesso diretto su strada pubblica (riduzione max 20%)
 - terreno gravato da presenza di linea elettrica:
 - amovibile = stima specifica
 - movibile = stima specifica
 - terreno non pianeggiante e gravato da pendenza:
 - dal 10 fino al 20% = riduzione 10%
 - dal 20 fino al 30% = riduzione 20%
 - oltre il 30% = riduzione 50%
 - altri vincoli, rispetto stradale ecc.= stima specifica
 - impedimenti fisici = stima specifica
4. Di dare atto che trattasi di valori indicativi, non vincolanti nell'ambito del controllo sostanziale IUC, riferiti a valutazioni orientative, medie, ordinarie ed elaborati con l'esclusiva finalità di offrire un riferimento d'indirizzo ai contribuenti, ai quali compete l'effettiva commisurazione degli importi da versare, sulla scorta delle peculiarità che contraddistinguono le singole aree possedute;
5. Di dare atto altresì che i valori determinati per categorie di aree e per zonizzazione assolvono ad una mera finalità di orientamento per l'Ufficio Tributi e non costituiscono limitazione al potere d'accertamento del Comune.
6. Di dare opportuna conoscenza di tale operazione, oltre ai cittadini, agli ordini professionali ed ai CAAF.

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)